

La casa ricopre un ruolo centrale per formare la personalità dei figli

 il commento di Cristina Mantelli

La sentenza 20688/2007 della Suprema corte è di grande attualità perché affronta il delicato bilanciamento degli interessi tra individui (figli legittimi/naturali) e nuclei (famiglia legittima/famiglia di fatto) nell'annosa questione dell'assegnazione della casa coniugale.

In seguito al crescente numero dei divorzi, il fenomeno delle famiglie ricostruite (legittime o di fatto) che si va formando sulle ceneri delle unioni coniugali è in continuo aumento ed è, pertanto, naturale che le problematiche nascenti dai nuovi modelli familiari, siano d'interesse per gli operatori del diritto.

Secondo l'Istituto nazionale di statistica, in Italia i dati riferiti al 2004 indicano oltre 80mila separazioni l'anno e oltre 45mila divorzi. Il numero medio di divorzi per 100 matrimoni è nel nostro Paese pari a circa 15. A questo fenomeno è collegato l'aumento dei secondi matrimoni (o successivi) che si riscontra nell'ultimo decennio. Attualmente, in quasi il 10% delle nozze almeno uno degli sposi è alla sua seconda esperienza. Le famiglie ricostruite nel 2002/2003 ammontavano a circa 1,5 milioni e costituivano il 4,8% delle coppie contro il 4,1% della media del 1994/1995. A questi dati ha da aggiungersi un consistente numero di famiglie ricostruite di fatto che, in quanto tali, sono difficilmente censibili.

La vicenda - Il caso al centro della pronuncia della Cassazione scaturisce da un provvedimento depositato dal tribunale di Bergamo con cui un padre, a seguito della mutata situazione, chiedeva e otteneva l'affidamento del figlio e l'assegnazione della casa coniugale. A cagione, infatti, dei contrasti esistenti tra il figlio e il nuovo compagno della madre, dalla cui unione era nato un altro figlio, il primo lasciava la casa materna per trasferirsi dal padre. Avverso tale provvedimento, veniva proposto prima, reclamo alla Corte d'appello di Brescia poi, ricorso alla Suprema corte onde ottenere, sostanzialmente, la modifica del provvedimento concernente l'assegnazione della casa familiare.

Il tema centrale su cui il giudice di legittimità è stato chiamato a pronunciarsi è l'asserita violazione delle statuzioni relative all'assegnazione della casa coniugale. La

ricorrente sostiene, infatti, che la *ratio* dell'articolo 6 della legge n. 898 del 1970, dovrebbe operare anche con riferimento al coniuge che abbia vissuto nella casa familiare con un figlio minore nato da persona diversa dall'ex coniuge.

Tutela della prole - La decisione, in aderenza all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte stessa, ha ribadito che anche sotto il vigore della legge 74/1987, di cui l'articolo 11 ha sostituito l'articolo 6 della legge 898/1970, la disposizione contenuta nel comma 6 della suddetta norma consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali o personali sull'immobile adibito a casa familiare, mediante assegnazione di siffatta abitazione in sede di divorzio all'altro coniuge, solo alla condizione dell'affidamento a quest'ultimo dei figli.

In assenza di tale condizione, in aderenza con la finalizzazione dell'istituto all'esclusiva tutela della prole e del relativo interesse alla permanenza nell'ambiente domestico in cui essa è cresciuta, l'assegnazione medesima non può essere disposta.

Si deve, quindi, categoricamente escludere che possa assegnarsi la casa familiare al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente neppure,

a parere della Corte, se con il coniuge divorziato, richiedente detta assegnazione, conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell'altro coniuge, ma di una persona diversa. E ciò atteso che, i soggetti alla cui tutela è preordinata l'assegnazione sono i figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.

La sentenza, in maniera attenta, a completamente del quadro, precisa altresì che enfatizzare l'utilizzo dell'assegnazione come strumento di garanzia e di protezione della prole, significa anche negare ogni valenza a quella giurisprudenza per la quale l'assegnazione permette un riequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi.

Ricollegandosi poi a quanto già sostenuto, prima dalla Corte di cassazione con la sentenza delle sezioni Unite 11297/95 e, successivamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza 166/98, aggiunge che essendo l'assegnazione della casa familiare - prevista in tema di separazio-

Il dovere dei genitori che abbiano a cuore gli interessi del bambino dovrebbe essere quello di proteggerlo da continue smobilitazioni, garantendogli il collegamento tra bene e nucleo di appartenenza

ne e di divorzio - norma a tutela della prole legittima, essa deve operare anche con riguardo alla prole naturale, per l'insussistenza di limiti di incompatibilità con i diritti dei figli legittimi.

Responsabilità genitoriale - È l'applicazione del principio della responsabilità genitoriale - ricavabile dall'interpretazione sistematica degli articoli 261 (che parifica doveri e diritti del genitore nei confronti dei figli legittimi e di quelli naturali riconosciuti), 146, 147 e 148 codice civile (comprendenti il dovere di apprestare un'ideale abitazione per la prole, secondo le proprie sostanze e capacità), in correlazione all'articolo 30 della Costituzione - che permette al giudice, qualora ne sussistano i presupposti di legge, di procedere all'assegnazione della casa familiare al coniuge (o al convivente).

De facto, alla normativa in materia di filiazione naturale vanno riconosciuti gli stessi diritti della filiazione legittima, determinando così, come diretta conseguenza dei principi costituzionali (articolo 30 della Costituzione), una sostanziale equiparazione genitoriale, fra l'altro, ora sancita espressamente dalla recente novella (articolo 4 della legge 54/2006).

Pertanto, conclude la Corte, è proprio sulla base della responsabilità genitoriale che i figli dovranno essere tali per entrambi i genitori e proprio sulla base di tale principio, richiamato erroneamente a sostegno dell'assunto della ricorrente, che il ricorso ha da essere rigettato.

Orbene, pur esistendo già dei precedenti sulla questione, pregio della sentenza è di essere riuscita a dare risalto sia all'importanza della tutela della prole che al ruolo che entrambi i genitori devono avere onde, in concreto, garantirne l'attuazione.

Infatti, la Cassazione con la sentenza 8058/96 nel richiamare la disposizione dell'articolo 155 comma 4 del Cc (secondo cui in caso di separazione personale dei coniugi «l'abitazione della casa familiare spetta al coniuge cui vengono affidati i figli») ha espressamente dichiarato che detta norma non è invocabile, neppure in via estensiva, da parte del coniuge convivente con la prole nata da una sua precedente relazione.

È solo l'esclusiva tutela della prole e l'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta che può giustificare la compromissione della

facoltà di godimento dell'altro coniuge (genitore).

Un'esigenza più generale - L'assegnazione della casa familiare risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini di vita, elemento necessario alla formazione armonica della personalità dei figli.

Proprio quanto centro di interessi e di riferimento, anche affettivo ed esistenziale, della famiglia, e in particolare dei figli, la dottrina e la prevalente giurisprudenza reputano che l'abitazione familiare non coincida con il mero immobile, ovvero non possa limitarsi a esso, ma vada considerata più in generale come una complessa organizzazione di beni, tale da comprendere anche i beni mobili, quali gli arredi, le suppellettili, i servizi, e le

utenze in essa presenti. Tutti insieme tali beni determinano le consuetudini, il gusto e lo standard di vita della famiglia, la cui continuità è così importante garantire ai figli.

Sul tema si è espressa anche la Corte costituzionale con la sentenza 454/89: «L'abitazione non è identificata dal legislatore in una figura giuridica formale, quale potrebbe essere un diritto reale o personale di godimento, ma nella concreta *res facti* che prescinde da qualsivoglia titolo giuridico sull'immobile, di proprietà, di comunione, di locazione. Il giudice assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, se-

condo la *ratio legis*, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare».

Tale assegnazione non può essere negata a suffragio del figlio nato dall'attuale unione. Si ricorda che al di là della carenza dei presupposti, nella vicenda esaminata, è il figlio della coppia divorziata che ha subito il trauma della separazione dei propri genitori per cui l'assegnazione della casa familiare potrebbe essere l'unico mezzo idoneo a preservarlo dall'ulteriore trauma: quello della perdita di «riferimenti ambientali». Dovere di ogni padre e di ogni madre (concetto di genitorialità) che abbia veramente a cuore gli interessi del figlio dovrebbe essere quello di proteggerlo dall'essere costretto a vivere continue e consistenti smobilitazioni, garantirgli il continuo collegamento tra un bene e un gruppo familiare di appartenenza. ■

INTERVENTO NECESSARIO

Pur non volendo togliere alcun merito a quanto la giurisprudenza ha fatto, dando riconoscimento e tutela a questi nuovi modelli familiari, stante le perplessità che l'iter procedurale ancora genera sia per quanto riguarda l'istituto dell'assegnazione della casa familiare che l'individuazione delle regole che disciplinano il rapporto di filiazione naturale, gran parte della dottrina considera necessario un intervento legislativo atto a emanare una disciplina organica della materia.

Ci si auspica, quindi, che al più presto, a livello normativo, sia eliminata dall'ordinamento ogni residua discriminazione in materia di filiazione, in coerenza con una tendenza ormai recepita dai più avanzati ordinamenti civili europei e con Accordi internazionali quali la Convenzione di New York su diritti del fanciullo (1989), la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Convenzione europea di Strasburgo (1996) nonché con i Regolamenti comunitari in materia. **(C.Ma.)**